DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER IL 1991

Art. 6-quinquies

Revisori dei conti

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77. Nel caso in cui il numero degli incarichi superi quello previsto al comma 1, il Ministero dell'interno invita i revisori che hanno incarichi eccedenti a far pervenire entro 30 giorni una dichiarazione dalla quale risulti per quali incarichi abbiano optato; di tale opzione lo stesso Ministero dara' notizia entro 30 giorni agli enti interessati. Entro lo stesso termine di 30 giorni, il Ministero dara' comunicazione dei revisori che non abbiano adempiuto a tale invito, agli ordini professionali ed al Ministero di grazia e giustizia per il ruolo dei revisori dei conti al fine dell'applicazione di eventuali sanzioni. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77.

Versione in vigore dal 17 maggio 1995, tuttora in vigore · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991
Estremi	Decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-favore-degli-enti-locali-per-il-1991/art-6-quinquies-revisori-dei-conti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it